



COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 74 del 30-07-2015

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IN VIGORE PER IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, TOSAP, IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese Luglio alle 19:00 e prosieguo, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei sigg.

MARTELLA MASSIMO
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO
PUCE SERGIO

Assenti:

Partecipa il Segretario Dott. Claudio D'IPPOLITO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE

Addi, 22-07-2015

Il responsabile del servizio
F.to MARRA ANGELO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE

Addi, 29-07-2015

Il responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Angelo MARRA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2012;
- la delibera Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2013 che ha determinato l' aliquote IMU 2013 nella misura del 0,96% per immobili vari, del 0,40% per abitazioni principali e del 0,20 % per fabbricati rurali strumentali;
Che con la stessa delibera si dava atto che veniva considerata abitazione principale quella posseduta da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o cura purchè non locata;
Vista la legge 147/2013 che ha disposto l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per i fabbricati rurali strumentali;
Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", il quale stabilisce che:

- a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU mentre la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Vista la Risoluzione del MEF del 26 giugno 2015, n. 6/DF ;

Visto il D.Lgs n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la delibera Consiglio Comunale n.15 del 14/05/2008 ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF"

Visto l'art. 1 comma 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 all'addizionale comunale all'irpef non si applica la sospensione di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2013 che ha determinato l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF al 0,8 %

-il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della finanza territoriale e in particolare dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-il vigente regolamento TOSAP approvato con delibera C.C. n. 30 del 25/05/1994;

-il vigente regolamento de hors approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2012;

-il vigente regolamento per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n. 45 del 23/06/1994;

Ritenuto di confermare per l'esercizio finanziario 2015 le tariffe e le aliquote già vigenti in materia di IMU, Addizionale comunale all'irpef, Tosap, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto da ultimo il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanime espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono espressamente richiamati:

1) di confermare per l'anno 2015, le aliquote IMU fissate con delibera C.C. n. 32 del 29/11/2013 nella misura del 0,96% per immobili vari e dello 0,40% per abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9;

2) di confermare per l'anno 2015 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF fissata con delibera C.C. n. 33 del 29/11/2013 nella misura del 0,80%;

3) di confermare per l'anno 2015 le tariffe fissate col vigente Regolamento in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/05/1994;

4) di confermare per l'anno 2015 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, come risultanti dall'applicazione dell'apposito regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 23/06/1994 e dalla rideterminazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16/02/2001;

6) Di dare atto che a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.